

La Commissione RIPAM

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;

VISTO il successivo comma 5 dell'articolo 10 sopra richiamato secondo cui *“In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.”*.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il bando del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 607 posti presso gli enti locali della Regione Campania (G.U. - 4^a serie speciale *“Concorsi ed esami”* - n. 54 del 9 luglio 2019);

VISTA la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania del 14/08/2019, PG/2019/0505510 con cui si comunica, così come previsto dall'articolo 1 del predetto bando, che, in esito alle procedure di mobilità obbligatorie ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i posti messi a disposizione dalla Regione Campania risultano incrementati di complessive 13 unità;

La Commissione RIPAM

VISTO in particolare l'articolo 3 del bando, ai sensi del quale il corso-concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7, una fase di formazione e rafforzamento con una prova scritta finale, secondo la disciplina dell'articolo 8, una prova orale, secondo la disciplina dell'articolo 10, e la valutazione dei titoli, con le modalità previste dall'articolo 11;

TENUTO CONTO che è in corso svolgimento la fase di formazione e rafforzamento prevista dall'articolo 8 del bando alla quale, ai sensi di quanto stabilito dai richiamati articoli 3 e 7 del medesimo bando, sono stati ammessi i candidati idonei alla prova scritta che hanno riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATA l'esigenza rappresentata dalla Regione Campania con nota prot. n. 7318 del 2 aprile 2021 di attivare, tempestivamente e nella misura massima, i meccanismi di semplificazione introdotti dal richiamato articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione;

CONSIDERATA la necessità di modificare gli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 11 e 13 del predetto bando di concorso al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'articolo 10 del decreto-legge 44 del 2021, in corso di conversione;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e dell'esigenza di assicurare il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti

DELIBERA

Articolo 1 Modifica del bando

1. La procedura prevista dal bando del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 607 posti presso gli enti locali della Regione Campania (G.U. - 4^a serie speciale "*Concorsi ed esami*" - n. 54 del 9 luglio 2019) è modificata, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, come segue:

- a) la prova scritta di cui all'articolo 8 del bando, prevista a conclusione della fase di formazione e rafforzamento, è volta a verificare anche la conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale;
- b) la prova orale prevista dall'articolo 10 è soppressa;
- c) resta ferma la valutazione dei titoli prevista dall'articolo 11 del bando dopo lo svolgimento della prova scritta di cui alla precedente lettera a), ferma restando la facoltà delle commissioni esaminatrici di avviare l'attività di valutazione prima dello svolgimento della predetta prova;
- e) la graduatoria di merito di cui all'articolo 11 sarà espressa in settantesimi.

La Commissione RIPAM

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:

- a) all'articolo 2 le parole "*prima dell'espletamento delle prove orali*" ovunque occorrono sono sostituite dalle parole "*prima dell'espletamento della prova scritta di cui all'articolo 8*";
- b) l'articolo 3 che prevede "*Nell'ambito della procedura corso-concorsuale di cui al presente bando la Commissione Interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure indicate nel bando.*

Per l'espletamento della fase preselettiva, selettiva scritta, formativa e della prova orale finale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà di Formez PA.

Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti fasi:

1) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, comune ai profili professionali di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'ammissione alla prova scritta;

2) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1);

Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7 dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'articolo 8;

3) una fase di formazione e rafforzamento, secondo la disciplina dell'articolo 8, della durata complessiva di 10 mesi, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, con valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7. Alla fase di formazione obbligatoria sarà ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

4) una prova orale, secondo la disciplina dell'articolo 10, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la verifica finale della fase di formazione e rafforzamento;

5) la valutazione dei titoli sarà effettuata, con le modalità previste dall'articolo 11, dopo lo svolgimento delle prove orali.

All'esito positivo della prova orale e dopo la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria di merito di cui al successivo articolo 11 sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella valutazione finale dell'attività formativa e di rafforzamento, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

I primi classificati nell'ambito delle graduatorie definitive di merito relative ai profili messi a concorso, validate ai sensi dell'all'articolo 12 dalla Commissione RIPAM, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1."

è così sostituito:

"Nell'ambito della procedura corso-concorsuale di cui al presente bando la Commissione Interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle

La Commissione RIPAM

commissioni esaminatrici. Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure indicate nel bando.

Per l'espletamento della fase preselettiva, selettiva scritta, formativa e della prova scritta finale di cui all'articolo 8, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà di Formez PA.

Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti fasi:

1) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, comune ai profili professionali di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'ammissione alla prova scritta;

2) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1);

Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7 dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'articolo 8;

3) una fase di formazione e rafforzamento, secondo la disciplina dell'articolo 8, della durata complessiva di 10 mesi, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, con valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7. Alla fase di formazione obbligatoria sarà ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

4) una prova scritta finale, secondo la disciplina dell'articolo 8, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovrà essere sostenuta a conclusione della fase di formazione e rafforzamento;

5) la valutazione dei titoli sarà effettuata, con le modalità previste dall'articolo 11 dopo lo svolgimento della prova scritta finale di cui all'articolo 8, ferma restando la facoltà delle commissioni esaminatrici di avviare l'attività di valutazione prima dello svolgimento della predetta prova.

All'esito positivo della prova scritta finale di cui all'articolo 8 e dopo la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria di merito di cui al successivo articolo 11 sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta di cui all'articolo 7, nella prova scritta finale di cui all'articolo 8 e nella valutazione dei titoli.

I primi classificati nell'ambito delle graduatorie definitive di merito relative ai profili messi a concorso, validate ai sensi dell'all'articolo 12 dalla Commissione RIPAM, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1.";

- c) *il primo alinea dell'articolo 5, secondo il quale "La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento della prova scritta, della valutazione delle attività di formazione e rafforzamento, nonché della prova orale e della valutazione dei titoli, di cui ai successivi articoli 7, 8, 10 e 11" è sostituito dal seguente periodo "La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento della prova scritta, della valutazione delle attività di formazione e rafforzamento, della prova scritta finale e della valutazione dei titoli, di cui ai successivi articoli 7, 8 e 11";*

La Commissione RIPAM

- d) all'articolo 8, penultimo alinea, dopo le parole *“Al termine delle attività di formazione e di rafforzamento sarà svolta, con le modalità e nei tempi indicati dal Regolamento di cui al presente articolo, una prova scritta, valutata dalla commissione esaminatrice, che comporterà l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti. Tale punteggio contribuirà alla determinazione del punteggio complessivo della graduatoria finale della procedura corso-concorsuale.”*, sono aggiunte le parole *“Nell'ambito della medesima prova scritta si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, della conoscenza delle tecnologie informatiche e della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale. La prova scritta sarà svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali”*;
- e) all'ultimo alinea dell'articolo 8, le parole *“Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l'80% delle ore complessive di attività formativa e di rafforzamento e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in sede di valutazione precedentemente descritta”* sono sostituite dalle parole *“Sono ammessi alla fase della valutazione dei titoli i candidati che abbiano regolarmente frequentato l'80% delle ore complessive di attività formativa e di rafforzamento e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in sede di valutazione precedentemente descritta”*;
- f) l'articolo 10, recante la disciplina della prova orale, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all'articolo 10, ovunque occorra;
- g) l'articolo 11, che prevede che *“La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento delle prove orali nei confronti dei candidati che hanno superato le stesse.*

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.

I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 10 ripartiti tra titoli di servizio (massimo 3 punti), titoli di studio (massimo 7 punti).

La commissione verificherà la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 3 punti.

Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del presente bando, secondo le seguenti modalità:

- n. 1,00 punto per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di un organo costituzionale, di un'Autorità indipendente o di una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria D o equivalente;*

- n. 0,50 punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di un organo costituzionale, un'Autorità indipendente o una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente;*

Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio.

La Commissione RIPAM

b) Titoli di studio, attinenti il profilo per il quale si concorre secondo le previsioni di cui all'articolo 2, fino ad un massimo di 7 punti, secondo i criteri seguenti:

- n. 1 punto per la Laurea (L), ovvero Diploma di laurea (DL) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente conseguiti con un punteggio superiore a 105 punti e punti 0,5 per il voto compreso tra 100 e 104;

- n. 1 punto per l'eventuale laurea (L), diploma di laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) ulteriore rispetto a quella indicata come requisito ai fini della partecipazione al corso-concorso;

- n. 2 punti per il dottorato di ricerca;

- n. 1 punto per il master universitario di secondo livello, oppure per il diploma di specializzazione universitario;

- n. 0,5 punti per il master universitario di primo livello;

- n. 0,5 punti per l'abilitazione professionale, ulteriore rispetto a quella eventualmente prevista come requisito di ammissione.

La commissione esaminatrice stilerà quindi la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, del punteggio attribuito a ciascun candidato all'esito della prova finale di valutazione della attività di formazione e rafforzamento delle competenze, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli.

La graduatoria di merito sarà espressa in centesimi.

La graduatoria di merito, riconosciuta la regolarità del procedimento del corso-concorso, è validata e trasmessa dalla Commissione RIPAM alla Regione Campania e agli altri Enti indicati all'articolo 1", è così sostituito:

"La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta finale di cui all'articolo 8 nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa prova scritta, fermo restando la facoltà delle commissioni esaminatrici di avviare l'attività di valutazione prima dello svolgimento della predetta prova.

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.

I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 10 ripartiti tra titoli di servizio (massimo 3 punti), titoli di studio (massimo 7 punti).

La commissione verificherà la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 3 punti.

Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del presente bando, secondo le seguenti modalità:

• n. 1,00 punto per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di un organo costituzionale, di un'Autorità indipendente o di una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria D o equivalente;

• n. 0,50 punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di un organo costituzionale, un'Autorità indipendente o una

La Commissione RIPAM

qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente;

Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio.

b) Titoli di studio, attinenti al profilo per il quale si concorre secondo le previsioni di cui all'articolo 2, fino ad un massimo di 7 punti, secondo i criteri seguenti:

- n. 1 punto per la Laurea (L), ovvero Diploma di laurea (DL) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente conseguiti con un punteggio superiore a 105 punti e punti 0,5 per il voto compreso tra 100 e 104;

- n. 1 punto per l'eventuale laurea (L), diploma di laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) ulteriore rispetto a quella indicata come requisito ai fini della partecipazione al corso-concorso;

- n. 2 punti per il dottorato di ricerca;

- n. 1 punto per il master universitario di secondo livello, oppure per il diploma di specializzazione universitario;

- n. 0,5 punti per il master universitario di primo livello;

- n. 0,5 punti per l'abilitazione professionale, ulteriore rispetto a quella eventualmente prevista come requisito di ammissione.

La commissione esaminatrice stilerà quindi la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, del punteggio attribuito a ciascun candidato all'esito della prova scritta finale di cui all'articolo 8 e del punteggio attribuito ai titoli.

La graduatoria di merito sarà espressa in settantesimi.

La graduatoria di merito, riconosciuta la regolarità del procedimento del corso-concorso, è validata e trasmessa dalla Commissione RIPAM alla Regione Campania e agli altri Enti indicati all'articolo 1";

- h) all'articolo 13 le parole "Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al corso-concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000", sono sostituite dalle parole "Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei risultati della prova scritta finale di cui all'articolo 8, il candidato che ha conseguito un esito positivo e che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al corso-concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000".*

La Commissione RIPAM

Articolo 2 **Forme di pubblicità**

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, sul sistema “*Step-One 2019*” e sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “*Concorsi ed esami*”.

Articolo 3 **Mezzi di impugnazione**

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 4 **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'articolo 1, comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella G.U. - 4^a serie speciale “*Concorsi ed esami*” - n. 54 del 9 luglio 2019.

p. Il Dipartimento della funzione pubblica

Dott. Marcello Fiori

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze

Dott. Pasqualino Castaldi

p. Il Ministero dell'interno

Pref. Maria Grazia Nicolo'